

ESENTE



17875/14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente -
Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -
Dott. MAGDA CRISTIANO - Rel. Consigliere -
Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -
Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -

Oggetto

Diritto al
mantenimento del
coniuge più debole nel
corso del matrimonio.

Ud. 10/06/2014 - CC

R.G.N. 23560/2011

non 17875
Rep. CU

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 23560-2011 proposto da:

SAVARESE ALESSANDRO SVRLSN72L04F839B, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLLATIA 2/F, presso lo studio dell'avvocato SANDRA DE VIVO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO PAOLO BUONAIUTO, giusta procura ad litem in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

VACCARO GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P.G. DA PALESTRINA 48, presso lo studio dell'avvocato ZOCCALI MANUELA MARIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RENINO CIRO, giusta procura ad litem in calce al controricorso;

- controricorrente -

nonchè contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI,
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 471/2011 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI del 14.1.2011, depositata il 17/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2014 dal consigliere relatore d.ssa. MAGDA CRISTIANO.

5538
16

E' stata depositata la seguente relazione, ritualmente comunicata alle parti:

1) La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 17.2.011, ha respinto l'appello proposto da Alessandro Savarese contro la sentenza del Tribunale che lo aveva condannato a pagare alla moglie Giovanna Vaccaro, da cui era separato, la somma di € 4.800 per i 16 mesi anteriori alla separazione in cui la signora non aveva usufruito di un sostegno economico da parte del marito.

La corte territoriale, richiamato l'art. 143 c.c., che obbliga entrambi i coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia, e rilevato che la norma comporta un vero e proprio diritto al mantenimento del coniuge economicamente più debole, ha ritenuto che la Vaccaro non avesse perso tale diritto per essersi allontanata dal domicilio coniugale, atteso che non risultava, per un verso, che il suo allontanamento fosse ingiustificato e, per l'altro, che il Savarese le avesse chiesto di ritornare ricevendone un rifiuto, sicché si era realizzata una separazione di fatto durante la quale restavano in vigore i doveri nascenti dall'art. 143. Ha poi ritenuto congrua la somma di € 300 mensili riconosciuta dal primo giudice a titolo di contribuzione, rilevando che, secondo quanto emerso dalla prova testimoniale, corrispondeva all'importo versato mensilmente dal marito alla moglie per le spese domestiche.

La sentenza è stata impugnata da Alessandro Savarese con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui Giovanna Vaccaro ha resistito con controricorso.

2) Il ricorrente, con il primo motivo, denuncia vizio di omessa pronuncia della sentenza, che non avrebbe esaminato il motivo d'appello con il quale egli aveva lamentato che il primo giudice avesse, a sua volta, omesso di pronunciare sull'eccezione di tardività della domanda formulata dalla Savarese alla prima udienza, volta ad ottenere la corresponsione della somma in contestazione a titolo di contribuzione anziché, come richiesto in citazione, a titolo di mantenimento.

Il motivo appare manifestamente infondato.

Polché i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione, la corte del merito non poteva limitarsi ad affermare la ricorrenza del denunciato vizio di omessa pronuncia e/o motivazione della sentenza di primo grado sull'eccezione, ma era tenuta ad esaminarla e ad accertare se potesse o meno ritenersi fondata.

E la corte napoletana, rilevando che l'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. dà luogo ad un vero e proprio diritto del coniuge economicamente più debole al mantenimento, omogeneo a quello previsto dall'art. 156 c.c., ha indubbiamente respinto l'eccezione, ritenendo (seppure implicitamente) irrilevante che la domanda della Savarese, sicuramente volta ad ottenere il riconoscimento di quanto dovutole in data antecedente alla separazione, fosse stata in origine formulata in termini di diritto al mantenimento anziché alla contribuzione.

3) Col secondo motivo il ricorrente lamenta che la corte del merito non abbia pronunciato sull'ulteriore motivo d'appello con il quale egli aveva contestato la valutazione della prova testimoniale operata dal tribunale.

Il motivo è manifestamente infondato per le ragioni già esposte in sede di esame del primo motivo, volta che la corte d'appello, investita integralmente del riesame del merito della controversia, non era tenuta a rispondere punto per punto alle doglianze dell'(allora) appellante ma, assai più semplicemente, a riconsiderare gli elementi di prova acquisiti agli atti onde accertare se la decisione del tribunale potesse o meno essere condivisa.

4) Con il terzo motivo il Savarese deduce che il giudice d'appello è a sua volta incorso in plurimi vizi di motivazione in quanto: ha affermato che la circostanza che la Vaccaro si fosse allontanata dalla casa coniugale era contestata; non ha verificato se l'allontanamento fosse o meno giustificato né se egli potesse ritenersi esonerato dall'obbligo di versare il contributo in ragione del comportamento della moglie, venuta meno ai doveri di assistenza domestica e di solidarietà; ha omesso di valutare se la Vaccaro disponesse di liquidità tali da escludere la necessità del contributo o da configurare addirittura un suo obbligo alla contribuzione.

4) Con il quarto motivo lamenta, infine, l'errata ed arbitraria quantificazione della somma da lui dovuta.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, appaiono inammissibili. Il ricorrente, infatti, non ha richiamato l'esatto contenuto delle prove testimoniali che sarebbero state erroneamente interpretate dalla corte del merito né ha indicato quali siano gli eventuali documenti, decisivi ai fini dell'accoglimento dell'appello, che il giudice avrebbe ommesso di valutare: le censure si risolvono pertanto nella generica contestazione dell'omesso compimento di indagini in ordine a circostanze di fatto di cui non è allegata la concreta emersione agli atti o nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata nella sentenza impugnata. Si dovrebbe pertanto concludere per il rigetto del ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

Giovanna Vaccaro ha depositato memoria.

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni. Il ricorso deve pertanto essere respinto.


Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 1600, di cui € 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.

Roma, 10 giugno 2014

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
del 12 AGO 2014



Il Funzionario Giudiziario
Anna PANTALEO

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Anna PANTALEO



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge